



Regolamento sulla liquidazione parziale

Vita LPP

**Fondazione collettiva Vita LPP
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo**

Regolamento sulla liquidazione

1 Scopo

Ai sensi dell'art. 53b LPP, il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione collettiva Vita LPP della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Fondazione) e della cassa di previdenza affiliati. In caso di liquidazione totale della fondazione si applicano le disposizioni dell'art. 53c LPP, dell'art. 53d LPP e dell'art. 23 LFLP. In caso di liquidazione sia parziale che totale, si applicano inoltre le disposizioni degli art. 27g e 27h OPP 2.

2 Liquidazione parziale della fondazione

Oltre al capitale della fondazione, finanziato dal fondatore, la fondazione non dispone di fondi propri. In caso di liquidazione parziale della fondazione a seguito dell'annullamento degli accordi di affiliazione, non sussiste pertanto alcun ulteriore diritto al patrimonio collettivo della fondazione.

3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1 Principio

In caso di liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza, l'aver di vecchiaia degli assicurati uscenti viene aumentato di una quota individuale o collettiva del patrimonio libero dell'istituto di previdenza.

3.2 Permesse per la liquidazione parziale di una cassa pensioni

Si presume che le condizioni per la liquidazione parziale di un fondo pensione siano soddisfatte se

- a) l'organico del datore di lavoro affiliato viene notevolmente ridotto per motivi economici e tale riduzione comporta l'uscita involontaria di un numero significativo di assicurati o il

prelievo di una quota significativa del capitale di previdenza dell'istituto di previdenza, oppure

- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questa misura comporta l'uscita involontaria di una parte significativa degli assicurati o la cessione di una parte significativa del capitale di vecchiaia dell'istituto di previdenza, oppure
- c) il contratto di affiliazione viene sciolto parzialmente (cioè solo gli assicurati attivi e invalidi escono dalla Cassa pensioni).

La riduzione del personale è considerata significativa se, a seconda del numero di persone assicurate prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, si verificano le seguenti riduzioni delle persone assicurate e delle prestazioni di uscita dalla cassa pensione:

- Contratto per un massimo di 10 persone assicurate: 3 partenze involontarie e 25% dell'aver di vecchiaia;
- Contratto con 11-25 persone assicurate: 4 partenze involontarie e 20% dell'aver di vecchiaia;
- Contratto con 26-50 persone assicurate: 5 partenze involontarie e 15% dell'aver di vecchiaia;
- Contratto con più di 50 persone assicurate: 10% di uscite involontarie di assicurati attivi e 10% dell'aver di vecchiaia

Un'azienda è ristrutturata se le attività commerciali del datore di lavoro affiliato vengono fuse, interrotte, vendute, esternalizzate o modificate in altro modo, con una riduzione di almeno il 5% del numero di dipendenti della cassa di previdenza del datore di lavoro e una riduzione di almeno il 5% degli averi di vecchiaia.

La data di uscita della persona assicurata che per prima lascia involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza in seguito alla decisione aziendale è considerata come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione. La data di uscita della persona assicurata

che è l'ultima ad abbandonare involontariamente l'impresa e l'istituto di previdenza è considerata come data finale.

Solo le partenze economicamente giustificate sono considerate partenze di personale rilevante. Se la ristrutturazione di un'azienda comporta dei pensionamenti, anche questi sono considerati uscite di personale rilevanti. La ristrutturazione di un'azienda si considera avvenuta anche se il personale in uscita viene sostituito da nuovo personale.

Il Consiglio di fondazione stabilisce la data o il periodo per la determinazione del gruppo di persone interessate dalla liquidazione parziale. Tiene conto di eventuali riduzioni successive del personale come segue: Il fattore decisivo è una riduzione del personale o una ristrutturazione che avvenga entro 12 mesi dalla decisione degli organi competenti o della società affiliata. Se il piano di liquidazione prevede un periodo più o meno lungo, questo periodo è decisivo.

L'uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il suo rapporto di lavoro viene interrotto dal datore di lavoro per motivi economici. Tuttavia, un'uscita è considerata involontaria anche se la persona assicurata si dimette entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza della riduzione o della ristrutturazione del personale per evitare il licenziamento da parte del datore di lavoro o perché non accetta le nuove condizioni di lavoro che le vengono proposte.

3.3 Permessa per la liquidazione totale

Il presupposto per una liquidazione totale è la cancellazione completa del contratto di affiliazione (cioè tutti gli assicurati attivi e gli eventuali pensionati escono dalla cassa pensione). In caso di liquidazione totale, si applicano per analogia le disposizioni sulla liquidazione parziale. Tuttavia, l'obbligo di informazione è limitato alle persone assicurate interessate. Tuttavia, non si procede alla liquidazione totale se

- a) La cassa di previdenza cambia completamente fornitore di pensione o

- b) la cassa di previdenza non ha né assicurati attivi né pensionati al momento dell'annullamento del contratto di affiliazione (liquidazione di un contratto "vuoto").

3.4 Data di effetto

La data di effetto, ovvero il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno solare in cui inizia la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, è la data di riferimento per determinare i fondi liberi in caso di liquidazione parziale dovuta alla riduzione del personale o alla ristrutturazione.

La data effettiva di annullamento parziale o totale del contratto di affiliazione è la data di annullamento parziale o totale del contratto di affiliazione.

Questa data di riferimento è decisiva per determinare l'ammontare dei fondi liberi.

3.5 Determinazione dei mezzi liberi

I fondi liberi della cassa di previdenza sono costituiti da:

- a) i fondi liberi della cassa di previdenza (conto pensione) e
- b) la riserva contributiva del datore di lavoro in caso di cessazione dell'attività.

I fondi liberi della cassa di previdenza vengono assegnati in base al piano di distribuzione.

3.6 Assegnazione di mezzi liberi

I fondi liberi sono principalmente suddivisi tra

- a) gli assicurati attivi alla data di effetto della liquidazione parziale o totale sulla base della somma dei loro averi di vecchiaia e
- b) ai pensionati affiliati alla data della liquidazione parziale o totale sulla base della somma di dieci volte le pensioni annuali.

Se i fondi liberi sono inferiori a 1.000 franchi pro capite per gli assicurati rimasti nella cassa di previdenza o per i pensionati, i fondi liberi non vengono distribuiti.

I fondi liberi degli assicurati attivi vengono quindi determinati sulla base dei loro averi di vecchiaia.

Prestazioni e acquisti in entrata, i prelievi e i rimborsi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione, nonché i depositi e i prelievi in caso di divorzio entro i sei mesi precedenti la data di riferimento, ai sensi della sezione 3.4, vengono aggiunti (prelievi) o detratti (depositi) dall'avere di vecchiaia.

I fondi liberi dei pensionati vengono suddivisi in base alla somma di dieci volte le pensioni annuali.

Se almeno 10 persone assicurate si trasferiscono in gruppo a un altro fondo pensione (uscita collettiva), la loro quota di fondi liberi viene trasferita collettivamente. In altri casi, i fondi liberi possono essere accreditati individualmente al capitale di previdenza o alla riserva matematica di pensioni.

Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione parziale o totale: In caso di modifiche significative dell'attivo o del passivo tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire devono essere adeguati di conseguenza (art. 27g cpv. 2 OPP2).

Diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale: In caso di variazioni significative delle attività o delle passività tra la data della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi liberi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire devono essere adeguati di conseguenza (art. 27h cpv. 4 OPP2).

Una variazione significativa è una differenza del 10% tra la data di effetto e il trasferimento dei fondi liberi o degli accantonamenti di perequazione.

3.7 Procedura

Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente alla Fondazione qualsiasi riduzione del personale o ristrutturazione della propria azienda che possa portare a una liquidazione parziale.

La decisione di procedere a una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda spetta al comitato di cassa. In caso di annullamento parziale o totale

di un accordo di affiliazione, scatta la liquidazione parziale o totale senza ulteriori attese.

Se le condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza sono soddisfatte, la fondazione informa il comitato di cassa dei fatti e delle fasi successive della procedura. Il comitato di cassa invia queste informazioni agli assicurati.

Se non è possibile garantire l'invio delle informazioni scritte a tutte le persone interessate, il comitato di cassa o la Fondazione per suo conto deve provvedere anche alla pubblicazione di un tatum sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Non appena elaborato il piano di ripartizione e presa la decisione del comitato di cassa in merito alla liquidazione parziale o totale, il comitato di cassa informerà in particolare tutte le persone interessate in merito alla decisione sulla liquidazione parziale o totale, all'ammontare dei fondi liberi e al piano di ripartizione:

- a) Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione dei fascicoli presso la Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni e, se necessario, di presentare un'obiezione contro la decisione del comitato di cassa.
- b) Se le divergenze esistenti non possono essere risolte in via amichevole, la fondazione concede agli interessati 30 giorni di tempo per far esaminare e decidere le condizioni, la procedura e il piano di distribuzione dall'autorità di vigilanza.

Il piano di distribuzione sarà attuato solo quando sarà diventato legalmente vincolante. È considerato legalmente vincolante quando:

- a) non sono state sollevate obiezioni entro i termini stabiliti, oppure
- b) tutte le obiezioni sono state risolte, oppure
- c) è stata emessa una decisione giuridicamente vincolante da parte delle autorità di vigilanza.

Per gli oneri legati a una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, possono essere fatturati, alla cassa di previdenza interessata, contributi di costo supplementari.

4 Disposizioni finali

4.1 Partecipazione ai costi

Le spese per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza del datore di lavoro e per le perizie relative alla gestione di ricorsi e reclami possono essere addebitate alla cassa di previdenza interessata. I costi sono calcolati in base al regolamento sui costi amministrativi.

4.2 Casi non disciplinati

La fondazione tratta i casi che non sono disciplinati esplicitamente nel presente regolamento per analogia, rispettando le disposizioni legali.

4.3 Emanazione e modifiche

Queste disposizioni sono emanate dal Consiglio di fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito delle disposizioni di legge. Ciò è soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza competente.

4.4 Entrata in vigore

Questi regolamenti entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente il 1° gennaio 2024. Sostituisce l'edizione del 2014.

Il regolamento applicabile sono quelle in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti rilevanti. Tale data è il termine della riduzione o della ristrutturazione del personale, oppure la data di annullamento in caso di risoluzione parziale o totale dell'accordo di affiliazione.

Se il presente regolamento è tradotto in altre lingue, il testo tedesco fa fede per l'interpretazione.

Zurigo, settembre 2023

Fondazione collettiva Vita LPP della
Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla
Vita SA

Il consiglio di fondazione